

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE

Indice Delle Revisioni				
Rev	Data	Descrizione	Verificato da DG	Approvato da (PRES) CDA
00	Dicembre 2012	Prima edizione	✓	Delibera CdA del 15.01.2013
01	30/10/2014	Adeguamento nuovi reati	✓	Delibera CdA del 30.10.2014
02	15/10/2015	Adeguamento nuovi reati a tutto il 14 giugno 2015 e nuovi componenti organi sociali	✓	Delibera CdA del 15.10.2015
03	01/02/2016	Adeguamento norma anticorruzione L190/2012	✓	Delibera CdA del 1.2.2016
04	23.02.2018	Adeguamento organigramma sede legale, nuovi reati	✓	Delibera CdA del 23.2.2018
05	23/10/2020	Adeguamento nuovi reati a dic. 2019	✓	Delibera CdA del 23.10.2020
06	22/04/2021	Adeguamento nuovi reati a luglio 2020	✓	Delibera CdA del 22/04/2021
07	13/02/2024	Adeguamento nuovi reati e Whistleblowing a luglio 2023 Adeguamento organigramma e procedure	<i>F. Zanon</i>	Delibera CdA del 13/02/2024

SOMMARIO

1	IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231	5
1.1	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.....	5
1.2	Il sistema sanzionatorio.....	6
1.3	Misure cautelari	8
1.4	Inosservanza delle sanzioni o misure interdittive.....	9
1.5	Delitti tentati.....	9
1.6	Responsabilità e vicende modificative.....	9
1.7	Le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	10
1.8	Reati commessi all'estero.....	11
1.9	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità	12
1.10	Azioni esimenti della responsabilità amministrativa.....	12
2	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEL DHITECH.....	14
2.1	DHITECH S.c.a.r.l.....	14
2.2	Motivazioni del DHITECH nell'adozione del Modello di organizzazione e gestione	14
2.3	Finalità del Modello.....	15
2.4	Struttura del documento	16
2.5	Modifiche ed integrazioni del Modello.....	16
3	ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.1	Premessa.....	17
3.2	Nomina e composizione dell'organo di vigilanza	18
3.3	Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità.....	18
3.4	Rinuncia, decadenza, revoca e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	19
3.5	Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.	20
3.6	Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	21
3.7	Riservatezza.....	23
4	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	24
4.1	Premessa.....	24
4.2	Comunicazione	24

4.3	Formazione.....	24
5	SISTEMA DISCIPLINARE.....	26
5.1	Principi generali.....	26
5.2	Violazioni del Modello.....	26
5.3	Misure nei confronti dei Dipendenti.....	26
5.4	Misure nei confronti degli Amministratori.....	29
5.5	Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi.....	29
5.6	Misure nei confronti dei dirigenti.....	29
6	LA PROTEZIONE DEL WISTLEBLOWER.....	31
7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE REATI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' DIPENDENTE DAGLI STESSI.....	32
7.1	Premessa.....	32
7.2	Fasi operative ed approccio metodologico.....	32

1 IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI

Con il Decreto Legislativo, 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stata prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento (adeguandosi ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva da tempo aderito), la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, anche se nella sostanza si è introdotta una sorta di responsabilità penale oggettiva dell'ente stesso.

Sono soggetti alla disciplina introdotta del D.Lgs. 231/2001 gli enti forniti di personalità giuridica e le Società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tuttavia, la responsabilità delle persone giuridiche viene esclusa se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in danno della Società.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge, pertanto, soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'ente.

La responsabilità dell'ente è, inoltre, autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Infatti, con il D.Lgs. 231/01 si è inteso realizzare un ampliamento della responsabilità, coinvolgendo nella repressione di taluni illeciti penali anche il patrimonio degli enti (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, difatti, il principio della "personalità" della responsabilità penale, lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia, pertanto, la responsabilità dell'Ente sussiste nelle altre ipotesi di estinzione del reato previste dal codice penale, quali morte del reo ex art. 150 c.p., oblazione semplice ex art. 162 c.p. o oblazione condizionata ex art. 162 bis c.p., 168 bis c.p. sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Il Decreto ha inteso, in tal modo, costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La responsabilità amministrativa della Società è, infatti, esclusa se è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione di fattispecie criminose.

1.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Decreto in parola, al capo I, sezione II, dall' art. 9 all'art. 23, ha, inoltre, previsto un autonomo e gravoso sistema sanzionatorio comminabile agli enti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto.

La stessa viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Spetta al giudice stabilire il numero delle quote da applicare (tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), nonché il valore economico da attribuire a ciascuna di esse, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, nel limite stabilito dalla legge che va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di €1.549.

Inoltre, sono stabilite specifiche ipotesi in cui è possibile attenuare il valore della sanzione ovvero in cui si deve aggravare la stessa.

Le sanzioni interdittive si applicano, invece, ai soli reati per i quali siano espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando abbiano avuto la possibilità di agire illecitamente a causa di carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, che per taluni delitti contro la pubblica amministrazione prevede la durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni per taluni reati e per altri non inferiore a due e non superiore a quattro.

Le sanzioni di cui sopra non si applicano nei casi di reati di lieve entità di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs 231/01.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività che ha dato origine all'illecito contestato e spetta al giudice determinarne il tipo e la durata in base ai medesimi criteri stabiliti per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire analoghi illeciti.

Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può anche essere circoscritto a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e va applicata solo quando ogni altra misura interdittiva risulta inidonea.

Se necessario le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Qualora il giudice ritenga sussistenti i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva, che comporti l'interruzione dell'attività dell'ente, può nominare un commissario al fine di consentire la prosecuzione delle attività per un periodo pari alla durata della pena, sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività potrebbe provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, anche in considerazione delle condizioni economiche del territorio ove insiste.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice delimita altresì i compiti ed i poteri del commissario.

Il commissario, dal canto suo, è chiamato, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuitegli, a curare anche l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo atti a prevenire reati della stessa specie.

Ad ogni modo, il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività nel periodo di commissariamento viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono, in caso di recidiva, essere applicate addirittura in via definitiva.

In particolare, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea.

Il divieto di contrattare con la P.A. ovvero di pubblicizzare beni o servizi può, invece, essere applicato in via definitiva quando l'ente è già stato condannato alla medesima sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L'interdizione definitiva è, infine, sempre disposta quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire e/o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, e non opera la causa di esclusione della sanzione di cui all'art. 17 D.Lgs 231/01.

Invero, il già menzionato art. 17 stabilisce che, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, non si applicano quelle interdittive se l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ha congiuntamente:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le sue conseguenze dannose e/o pericolose ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando si applica una misura interdittiva.

In fine, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (anche per equivalente), salvo la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

1.3 MISURE CAUTELARI

Le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possono essere applicate, in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, già nella fase delle indagini preliminari.

Tuttavia, il giudice, in luogo della misura cautelare interdittiva richiesta dal P.M., può nominare un commissario giudiziale per un periodo corrispondente alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

In via cautelare, inoltre, può essere disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Il Pubblico Ministero, in fine, in ogni stato e grado del processo di merito, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, può chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

1.4 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI O MISURE INTERDITTIVE

È stata, inoltre, prevista una nuova ipotesi di reato a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Per il trasgressore è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre per l'ente, che dalla violazione abbia tratto un proprio interesse o vantaggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto. Se, invece, il profitto è stato di rilevante entità si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

1.5 DELITTI TENTATI

Il D.Lgs 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce, infatti, che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001”. L'Ente, tuttavia, non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 RESPONSABILITÀ E VICENDE MODIFICATIVE

Il Decreto disciplina, altresì, il regime della responsabilità dell'Ente anche nelle ipotesi in cui modifichi la propria struttura in seguito alla commissione di un reato.

In caso di trasformazione o fusione, la Società risultante dalla modifica è, comunque, responsabile dei reati commessi dall'Ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.

In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nel cui ambito è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.7 LE FATTISPECIE DI REATO CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

L'Ente non risponde penalmente per tutte le ipotesi di reato contemplate nel nostro ordinamento giuridico ma solo per quelle espressamente indicate dal legislatore, dalle quali consegue la responsabilità amministrativa degli Enti.

Il D.Lgv 231/01, così come più volte novellato, prevede, infatti, che l'ente sia chiamato a rispondere solo per le seguenti ipotesi di reato:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023].
- Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].
- Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].
- Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016].
- Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- Art. 25-ter: Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023].
- Art. 25-quater: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Art. 25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].
- Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].
- Art. 25-sexies: Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].
- Art. 187-quinquies TUF: Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Art. 25-septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].
- Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].
- Art. 25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023].
- Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023].
- Art. 25-decies: Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- Art. 25- undecies: Reati Ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023].
- Art. 25- duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023].
- Art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].
- Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].
- Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].
- Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- Art. 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].
- Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del D.Lgv 231/01 stabilisce, inoltre, che l'ente è chiamato a rispondere in Italia anche per i reati (contemplati dallo stesso decreto) commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (ovvero nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
- l'ente risponde soltanto di quei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Per ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, l'art. 38 del D.Lgv 231/01 prevede (salvo talune specifiche ipotesi) la riunione del procedimento per illecito amministrativo a carico dell'Ente con quello penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato da cui l'illecito dipende.

L'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.10 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il Modello);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i reati commessi dai dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero di responsabilità dell'ente nel caso in cui abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di illecito considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e modifiche - quando necessario - in relazione alle violazioni verificatesi ed ai mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla commissione di illeciti in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico Sicurezza") - come novellato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - ha inoltre previsto una presunzione di conformità ai requisiti attesi, in sede di prima applicazione, per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 1800

2 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEL DHITECH

2.1 DHITECH S.C.A.R.L.

Il Distretto Tecnologico High Tech – DHITECH Scarl è stato costituito il 20/12/2005, nell’ambito di un accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Regione Puglia.

Il DHITECH è una Società Consortile a responsabilità limitata, non persegue finalità di lucro ed ha scopo consortile e quindi mutualistico, a cui partecipano Università, Enti Pubblici di Ricerca ed Imprese operanti nel territorio Regionale.

Il DHITECH opera come Intermediario della Conoscenza con l’obiettivo di promuovere e favorire il potenziamento dell’Ecosistema Regionale dell’Innovazione sviluppando attività congiunte tra università, centri di ricerca, imprese volte a:

- realizzare processi di trasferimento di know-how / tecnologia;
- sostenere la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia;
- formare giovani ricercatori adottando metodologie innovative per stimolare la loro attitudine
- imprenditoriale e sviluppare la loro mentalità innovativa;
- comunicare e diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica.

Le principali attività su cui si concentra l’azione del DHITECH riguardano:

- La gestione e realizzazione di complessi Progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione che coinvolgono gli attori dell’Ecosistema;
- La gestione e la promozione dell’Edificio Tecnologico, dotato di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, quale “luogo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”, all’interno del quale sviluppare nuove competenze specialistiche.

2.2 MOTIVAZIONI DEL DHITECH NELL’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il DHITECH, con l’intento operare in condizioni di massima correttezza, trasparenza e legalità, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tenuto conto delle linee guida delle maggiori Associazioni di categoria.

Tale iniziativa è stata adottata dall’Organo Amministrativo con la consapevolezza che l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del DHITECH e di tutti gli altri soggetti allo stesso cointeressati, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività,

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto.

2.3 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto dal DHITECH, tenuto conto delle linee guida formulate dalle maggiori organizzazioni di categoria, si fonda su un sistema in grado di:

- individuare le aree e i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, ovvero quelle attività nel cui ambito si ritiene possibile, in via astratta ed ipotetica, la commissione di reati;
- definire un sistema organizzativo interno diretto a disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - il Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali a cui si ispira la Società;
 - un sistema di deleghe funzionali e di procure speciali tese ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- individuare una struttura organizzativa ed operativa coerente, che possa indurre alla correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti organizzativi predisposti siano realmente attuati;
- definire i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza il compito di controllare il funzionamento e vigilare sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione del rischio di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del DHITECH;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o, comunque, nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- evidenziare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalla finalità e da chiunque attuati, in quanto tali condotte sono contrarie ai principi etici cui il DHITECH intende attenersi.

2.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito innanzitutto dalla presente “Parte generale” nella quale, dopo un breve excursus sui principi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello stesso, con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del predetto Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Oltre alla Parte generale, si sviluppa anche una Parte speciale, con funzione di integrazione della prima e con precipua funzione di dare al Modello i contenuti voluti dalla norma.

Attraverso tale struttura si intende favorire l’aggiornamento e la integrazione continua del documento.

2.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a, D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, in quanto “atto di emanazione dell’organo dirigente” è adottato, modificato e integrato dall’Organo Amministrativo del Società.

In particolare, è demandato al Consiglio di amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, di integrare il Modello con ulteriori implementazioni del documento di Valutazione del rischio di commissione di reati di cui alla Parte speciale nell’ipotesi di altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possono essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del decreto.

Ciò al fine di svolgere, in maniera continua, la funzione di prevenzione che la legge intende demandare agli “enti”.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 PREMESSA

L'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, sancisce che l'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa, conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati di cui all'art. 5, qualora dimostri di aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di illeciti, nonché affidato ad un organismo dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza – "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

In armonia con la suddetta disposizione normativa, il DHITECH si è dotata di un proprio Organismo di Vigilanza che, munito di adeguati poteri di iniziativa e controllo, vigila sull'efficienza e sull'efficacia del Modello 231/01, fornendo, altresì, indicazioni in merito ad eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso.

Per garantire l'effettività delle funzioni attribuite all'OdV, il DHITECH assicura allo stesso le seguenti peculiarità.

- AUTONOMIA E INDIPENDENZA.

L'Organismo di Vigilanza del DHITECH godrà di autonomia rispetto ad ogni componente dell'ente, ivi compreso l'organo amministrativo.

Inoltre, al fine di consentirgli il concreto esercizio dei suoi poteri ispettivi e di controllo, non vi saranno condizionamenti ed ingerenze da parte di qual si voglia organismo societario.

All'OdV sarà, altresì, garantita una posizione gerarchica apicale e non gli saranno attribuiti poteri gestionali, che ne minerebbero l'obiettività del giudizio.

Le decisioni adottate da detto organo di controllo dovranno considerarsi insindacabili da parte degli altri organi dell'ente.

- PROFESSIONALITA'.

Tale connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui l'Organismo sarà dotato, per svolgere le proprie funzioni.

Pertanto, i componenti dovranno, tra l'altro, possedere specifiche competenze quanto all'attività ispettiva e di controllo, nonché in materie giuridiche.

Dovrà, comunque, essere garantita la presenza di figure tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'OdV sarà chiamato a svolgere.

- CONTINUITA' D'AZIONE

Il DHITECH, consapevole che un'efficace attuazione del modello, attraverso un effettivo controllo, richiede la continuità dell'azione svolta dall'organismo di vigilanza, stabilisce che lo stesso:

- lavorerà sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- sarà una struttura esterna ma comunque stabile, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curerà l'attuazione del Modello Organizzativo e ne assicurerà il costante aggiornamento;
- non svolgerà mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari, condizionandone l'obiettività e la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

3.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza e Controllo è nominato dall'Organo Amministrativo, che all'atto della nomina, con apposita determinazione, individuerà anche il numero dei componenti, di regola sempre dispari, la durata della carica.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza, l'Organismo rimarrà, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore, salvo specifica rinuncia dei componenti dell'OdV.

Ai soggetti nominati membri dell'OdV spetterà un'equa remunerazione che sarà stabilita dall'Organo Amministrativo, all'atto della loro nomina o con provvedimento successivo. In caso di mancato rinnovo dell'incarico alla scadenza, per l'ulteriore periodo in cui eserciterà le proprie funzioni e fino alla nomina del nuovo organismo, i componenti uscenti dell'OdV avranno diritto ad un equo compenso proporzionato all'ulteriore periodo in cui avranno esercitato le proprie funzioni.

3.3 REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

I componenti dell'Organismo di Vigilanza del DHITECH dovranno possedere requisiti di onorabilità e professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e alla funzione svolta.

Dovranno, inoltre, essere esenti da cause di incompatibilità e da conflitti di interesse che possano comprometterne l'indipendenza, la libertà di azione e l'autonomia di giudizio.

I membri dell'OdV dovranno, altresì, osservare il Codice etico adottato dalla Società.

Non potranno essere eletti membri dell'OdV coloro i quali:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, anche se di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), seppur con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione e/o estinzione del reato:

1) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) per reati commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) abbiano rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori del DHITECH;

e) siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel DHITECH, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sul Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;

f) siano titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;

g) siano in situazioni in cui gli interessi del DHITECH contrastino con gli interessi personali e/o familiari.

I componenti dell'Organismo, al momento del loro insediamento, dovranno, sotto la propria responsabilità, autocertificare, l'assenza di condizioni ostative di cui sopra.

3.4 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La cessazione dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza del DHITECH potrà essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto.

L'Organo Amministrativo assumerà le opportune deliberazioni in merito.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti soggettivi di cui sopra, determinerà la decadenza dall'incarico.

L'Organo Amministrativo potrà revocare il mandato conferito all'OdV, soltanto per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo;
- una sentenza di condanna del Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, anche se ex art. 444 c.p.p., passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dei componenti dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- il verificarsi di una causa di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Ciascun membro dell'OdV che, successivamente alla nomina, venisse a trovarsi in una condizione di ineleggibilità, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, per le determinazioni del caso.

In caso di rinuncia irrevocabile, decadenza o revoca dell'Organismo, o di un suo componente, l'Organo Amministrativo provvederà alla sua tempestiva sostituzione e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi alla comunicazione della rinuncia irrevocabile.

3.5 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di vigilanza del DHITECH, sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 D.Lgs 231/01, saranno attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- vigilare sull'effettività del modello, ovvero verificare che i modelli comportamentali e le procedure aziendali adottate, corrispondano a quelli contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione e gestione adottati dal Società;
- verificare l'efficacia del modello, ossia la sua concreta capacità di prevenire la commissione di reati, che potrebbero comportare la responsabilità amministrativa della DHITECH, ai sensi del D.L.gs 231/01;
- proporre l'aggiornamento del modello, segnalando all'Organo Amministrativo del DHITECH eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso, che dovessero rendersi necessarie a seguito di mutamenti normativi, modifiche dell'organizzazione o dell'attività aziendale, significative violazioni delle prescrizioni;
- segnalare all'Organo Amministrativo del DHITECH, eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello di gestione riscontrate;
- predisporre una relazione informativa, su base annuale, relativa alle attività di verifica e controllo effettuate con i relativi esiti, da inoltrare all'Organo Amministrativo;
- vigilare sull'effettiva informazione e formazione del personale in riferimento al Codice Etico ed al Modello adottato dal DHITECH.

Per consentire l'effettivo esercizio delle funzioni, nonché il concreto espletamento dei compiti, il DHITECH riconosce e garantisce all'Organismo di Vigilanza i più ampi poteri, ed in particolare:

- l'attività dell'OdV sarà insindacabile da parte di ogni altro organismo aziendale;
- l'Organismo di Vigilanza riporterà direttamente all'Organo Amministrativo del Società;
- sarà garantito all'Organismo di Vigilanza il libero accesso alle varie funzioni del DHITECH, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, al fine di ottenere dati e/o informazioni rilevanti ai fini di cui al D.Lgs 231/01;
- all'OdV sarà garantita la facoltà di avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali, nonché di eventuali consulenti esterni all'Ente;
- sarà riconosciuta, inoltre, all'OdV piena autonomia economico/gestionale nell'esercizio delle proprie attività; a tal fine l'Organo Amministrativo provvederà, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo di un fondo annuale, con obbligo di apposito rendiconto. Se dovesse essere necessario effettuare spese oltre il limite di budget stabilito, l'Organismo di Vigilanza ne darà tempestiva comunicazione scritta, motivando la richiesta, all'Organo Amministrativo per le determinazioni del caso.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV.

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del decreto legislativo 231/2001 prevede specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Pertanto, i Destinatari del Modello, al fine di consentire all'OdV del DHITECH di esercitare le sue funzioni di vigilanza e controllo, saranno tenuti a fornirgli tutte le informazioni richieste secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta dallo stesso definiti.

I responsabili delle funzioni aziendali che sono ritenute a rischio per la commissione di reati, dovranno di loro iniziativa informare l'OdV delle:

- risultanze dell'attività di controllo da loro periodicamente svolta per dare attuazione al modello;
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle rispettive attività.

I Destinatari, inoltre, trasmetteranno, senza indugio, all'Organismo di Vigilanza del DHITECH le seguenti informazioni:

- tutte le notizie relative all'erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, con il successivo esito;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei cui riguardi si proceda penalmente per fatti integranti le fattispecie di reato di cui al D.Lgs 231/01;
- ogni provvedimento o notizia, proveniente da qualunque autorità giudiziaria o di polizia, da cui si evinca la pendenza di indagini, anche se contro ignoti, relative ai reati previsti dal D.Lgs 231/01 e comunque connessi all'attività professionale svolta;

- l'esito di eventuali inchieste interne dalle quali siano emerse responsabilità per reati di cui al Decreto in parola;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi di eventuali appalti e concessioni con la Pubblica Amministrazione, anche se a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dal Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- eventuali comunicazioni interne relative alle modifiche dell'organizzazione aziendale;
- l'apertura di nuove sedi, società o rappresentanze in Italia e all'estero;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali erogazioni concesse, a qualunque titolo, a favore di Enti pubblici o soggetti che svolgano pubbliche funzioni;
- trasferimenti di denaro all'estero;
- transazioni effettuate;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dal Società;
- su base annuale copia delle dichiarazioni fiscali con l'indicazione dei criteri adottati nella definizione delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale. In particolare, l'informativa dovrà soffermarsi sulle modalità di calcolo delle imposte con relativa esibizione della ricevuta attestante l'inoltro, nei termini di legge, delle dichiarazioni fiscali.

Infine, qualora i Destinatari del Modello vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'Organo di Vigilanza, lo informeranno prontamente.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e si attiverà per i necessari adempimenti ed iniziative, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni), l'Organismo di Vigilanza sarà dotato di apposito indirizzo di posta elettronica utilizzato in via esclusiva.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza posti a carico dei Destinatari potrà determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello.

oltre alle comunicazioni previste per i singoli processi all'interno del sistema di gestione, dovranno essere sottoposte al predetto organo tutte le informazioni relative a:

1. Gare con incongruenze tra offerta e analisi o margine positivo < 2%
2. assunzioni di personale
3. incarichi per consulenze di importo anche in forma frazionata > 25.000 € annuale
4. sponsorizzazioni per importi anche in forma frazionata > 20000 € annuale
5. pubblicità per importi anche in forma frazionata > 25000 €
6. richieste di contributi pubblici e relative attività di rendicontazione
7. doni e spese di rappresentanza anche in forma frazionata > 500 €
8. bilancio di esercizio e relazioni accompagnatorie
9. verbali di contestazione e relazioni emesse da organismi di vigilanza esterni
10. verbali ASL ed altri organi ispettivi in relazione alla sicurezza sul lavoro ed all'ambiente
11. infortuni sul lavoro

3.7 RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza del DHITECH sarà vincolato al segreto e dovrà serbare la massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussisterà nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza è fatto esplicito divieto di utilizzare informazioni riservate, assunte nell'esercizio delle proprie funzioni, per fini diversi da quelli propri dell'Organismo.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità della vigente normativa di riferimento. L'inosservanza dei suddetti obblighi, come detto, costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

4.1 PREMESSA

E' preciso impegno del DHITECH dare ampia divulgazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, al fine di dare efficace attuazione allo stesso.

La Società intende, quindi, assicurare un'ampia diffusione dei contenuti del Codice Etico, del Modello, degli aggiornamenti allo stesso apportati e delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei Destinatari, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti a ciascuno attribuiti.

4.2 COMUNICAZIONE

Saranno, pertanto, comunicati a tutti i dipendenti l'adozione e gli aggiornamenti del Modello e del Codice Etico che saranno loro consegnati, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, attraverso idonee forme di comunicazione individuate di concerto con l'OdV.

Ai neoassunti, invece, tale documentazione sarà consegnata al momento della stipula del contratto di assunzione.

La parte generale del Modello ed il Codice etico saranno, inoltre, consultabili presso la sede aziendale ed accessibili attraverso il sito internet del DHITECH, ove saranno pubblicati.

L'adozione e gli aggiornamenti del Modello saranno comunicati e divulgati anche ai soggetti esterni al DHITECH (quali collaboratori, fornitori di beni e servizi, etc.) attraverso apposite informative. L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello sarà documentato attraverso la predisposizione di apposite clausole contrattuali.

4.3 FORMAZIONE

La conoscenza delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed il rispetto delle regole che dalla stessa discendono, dovranno costituire parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente del DHITECH.

Sarà, pertanto, prevista una specifica attività di formazione del personale, finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, a fornire un quadro esaustivo della

stessa, dei risvolti pratici che da tali norme discendono, nonché dei principi e dei contenuti su cui si basa il Modello e il Codice Etico.

I contenuti formativi riguarderanno, inoltre, le caratteristiche strutturali degli illeciti penali previsti dal Decreto, da cui potrebbe derivare la responsabilità amministrativa della Società.

I moduli formativi saranno articolati tenendo conto dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità rivestite dai singoli dipendenti, nonché del livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

L'attività formativa si articolerà, a seconda dei casi, in corsi da tenersi in aula o con diverse modalità.

I contenuti formativi saranno costantemente aggiornati in considerazione dell'evoluzione della normativa e del Modello.

L'attività di formazione sarà adeguatamente documentata, così come la partecipazione ai corsi, che sarà rilevata attraverso idonei strumenti di controllo, quali la raccolta delle firme dei presenti.

L'Organismo di Vigilanza verificherà lo stato della formazione e, se necessario, potrà richiedere controlli specifici sul livello di conoscenza dei contenuti del Decreto, del Codice Etico, del Modello e delle sue implicazioni operative da parte dei destinatari.

In coerenza con i principi ed i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello, DHITECH riconosce primaria importanza alla problematica della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, durante l'attività di formazione sarà prestata particolare attenzione all'analisi delle norme esistenti in materia di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, illustrando, altresì, le procedure previste per prevenire tali rischi.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 PRINCIPI GENERALI

La redazione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello di organizzazione costituisce una condizione essenziale e necessaria per garantire l'effettività dello stesso.

L'art. 6, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che il Modello di organizzazione deve "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". L'art. 7, c. 4, lett. b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

In conformità a quanto stabilito nel decreto, la violazione delle regole contenute nel presente Modello è sanzionabile indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Inoltre, l'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente rispetto all'avvio di un eventuale procedimento penale.

Il sistema sanzionatorio adottato dalla Società è strutturato in base ai destinatari, individua con precisione le sanzioni disciplinari adottabili ed è adeguatamente diffuso fra i soggetti destinatari.

5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura emissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- b. l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- c. la multa (di importo non superiore a 4 ore della retribuzione base) o sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo al Società, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto b);

- d. la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 o che ne determini la concreta applicazione a carico del Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001;
- e. la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 o che ne determini la concreta applicazione a carico del Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto c).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo — in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare — della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Il DHITECH intende prestare particolare rilievo all'osservanza del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte di soggetti con posizione apicale, in quanto essi costituiscono il vertice della Società e ne rappresentano l'immagine verso i dipendenti, i creditori ed il mercato in generale. L'individuazione ed il rafforzamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati in primis da coloro che guidano le scelte della Società, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nel suo ambito.

Pertanto, in caso di violazione dei principi e delle disposizioni del Modello, da parte dell'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza ne informerà i Soci, i quali procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione.

Indipendentemente dall'adozione di misure di tutela nei confronti degli indicati soggetti, il DHITECH si riserva, comunque, la facoltà di avvalersi degli strumenti previsti a suo favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie).

Nel caso in cui il soggetto apicale sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti saranno applicate anche le sanzioni disciplinari adottabili in base al contratto di lavoro intercorrente con la Società.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria ed il rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Modello e dalle procedure aziendali interne al DHITECH, nonché l'obbligo di far rispettare tali principi e prescrizioni, costituiscono elemento essenziale dello stesso rapporto di lavoro dirigenziale.

Trattandosi, comunque, di un rapporto di lavoro subordinato, l'eventuale violazione delle procedure previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero la tolleranza di tali comportamenti posti in essere da soggetti a loro sottoposti gerarchicamente, comporterà l'applicazione nei loro confronti delle misure sanzionatorie più idonee, secondo quanto previsto

per i dirigenti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o in loro deroga secondo le disposizioni di leggi vigenti.

Qualora le sanzioni disciplinari, derivanti da violazione del Modello o delle procedure aziendali ad esso riferibili, siano applicate nei confronti di dirigenti muniti di procura con potere di rappresentanza della Società, l'irrogazione della sanzione potrà comportare la revoca della suddetta procura.

6 LA PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER

La legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha novellato l'articolo 6 del D.Lgs 231/01 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), inquadrando nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del segnalante (cd. Whistleblower).

Successivamente, il D.Lgs n. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, ha dato "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Tale decreto ha ulteriormente modificato l'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs 231/01, prescrivendo che i modelli organizzativi debbano prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, canali di segnalazione interni riservati, il divieto di ritorsioni ed un idoneo sistema disciplinare.

La norma mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Il DHITECH, nello spirito di dare concreta applicazione alla normativa in vigore, con apposita procedura, ha individuato i canali di segnalazione, le modalità di gestione delle stesse ed i presidi a tutela del segnalante e dei soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE REATI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' DIPENDENTE DAGLI STESSI

7.1 PREMESSA

Al fine di procedere ad un completo e puntuale esame delle fattispecie criminose dalle quali potrebbe, potenzialmente, discendere una responsabilità amministrativa per il DHITECH, il Modello avrà quale costante riferimento le previsioni normative di cui al D.lgs n. 231/01, così come integrato e modificato.

Il Modello esaminerà, dunque, tutte le ipotesi di reato costituenti l'articolato del D.lgs n. 231/01, attraverso l'esplicito richiamo alle stesse, a cui seguirà una descrizione degli elementi normativi, oggettivi e soggettivi, di maggior rilievo ai fini della migliore comprensione delle norme ed alla predisposizione ed attuazione delle procedure e dei controlli volti ad evitare la commissione dei fatti reato descritti.

Il Modello riporterà, attraverso l'indicazione del sistema sanzionatorio, le possibili conseguenze amministrative dipendenti da reato a carico della Società, indicando e quantificando le sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva applicabili.

Si indicheranno, altresì, le aree aziendali valutate potenzialmente a rischio e le relative procedure da seguire al fine di ridurre i rischi in condizione "accettabile".

7.2 FASI OPERATIVE ED APPROCCIO METODOLOGICO

La revisione del Modello è avvenuta attraverso una serie di fasi operative:

- Nella prima fase si è proceduto:
 - alla raccolta della documentazione aziendale già esistente (camerale, deleghe, procedure, manuale qualità, DVR, Modello 231 adottato, ecc.);
 - al reperimento, tramite interviste agli organi amministrativi aziendali ed al personale direttamente coinvolto nei singoli processi, di informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società;
 - ad accessi presso la sede della Società, per la raccolta di elementi utili all'analisi del rischio.

Sulla scorta del materiale e delle informazioni raccolte, si è passati all'analisi della struttura societaria e dell'organizzazione esistente.

Nell'ambito di tale analisi, si è proceduto all'individuazione dei processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati, identificando contestualmente le figure professionali coinvolte nei processi individuati, mediante una procedura di mappatura del rischio.

- Nella seconda fase, individuati gli aspetti di criticità ed eventuali carenze nei sistemi di controllo esistenti, sono state individuate le azioni di miglioramento per ridurre il rischio di commissione di reati nell'alveo del rischio c.d. "accettabile".
- Nella terza fase, si è passati alla materiale predisposizione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, nelle sue parti generale e speciale.

In sintesi, si è proceduto alla valutazione dell'effettivo rischio ex D.lgs 231/01 attraverso l'analisi di tutte le ipotesi di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

I processi e le attività aziendali possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per sé esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio: l'utilizzo di fondi pubblici, o di provenienza pubblica, o il rapporto con le autorità di Vigilanza (anche sotto forma di monitoraggio) che, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;
- esposizione strumentale, se il processo di per sé pur non essendo esposto a rischio di illecito, lo è il suo risultato. Ad esempio: l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio; ovvero la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;
- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.